



Sent.19/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigi Di Marco	Consigliere <i>relatore</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4004 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Michele PICCIANO (C.F. PCCMHL57T05M057C), nato a Vinchiaturo (CB) il 5.12.1957 ed ivi residente alla Cont. Monteverde n.30, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giovanni Di Giandomenico (c.f. DGNGNN41D03B853Y) (PEC: avv.giovannidigiandomenico@cnfpec.it) e dall'avv. Ernesto Sallese (C.F. SLLRST77H08E435I) (PEC: avv.ernestosallese@pec.it);

Visti l'atto di citazione, la memoria di costituzione e la documentazione prodotta agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza dell'11 luglio 2024, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. S.P.G. dott. Stefano Brizi e, per il convenuto, l'avvocato Ernesto Sallese;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 30.01.2024 ritualmente notificato, la Procura regionale ha citato il sig. Michele PICCIANO per sentirlo condannare al pagamento in favore della Regione Molise della somma complessiva di euro 272.318,93, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

La requirente richiede in particolare la condanna a titolo di danno patrimoniale derivante da indebita gestione e rendicontazione di somme erogate dal Consiglio regionale ai relativi gruppi consiliari durante il periodo 2007-2011 per un importo di euro 242.318,93, e di danno all'immagine arrecato alla Regione Molise per euro 30.000,00 in conseguenza della condanna penale pronunciata dal Tribunale di Campobasso prima (sent. n. 51 del 28.04.2022) e dalla Corte d'Appello poi, (sent. n. 219 del 27.04.2023), divenuta irrevocabile per decorrenza dell'impugnazione il 27.06.2023.

L'azione di responsabilità è stata esercitata sulla base di tre distinte notizie di danno specifico e concreto, cui corrispondono altrettanti fascicoli istruttori successivi riuniti.

La prima di esse (da cui origina il fascicolo istruttorio n. V2013/00155) è costituita da alcuni articoli di stampa acquisiti in data 6.3.2013, nonché in data 27.01.2014 con i quali si dava notizia delle indagini della procura della Repubblica di Campobasso in merito a presunte anomalie nella gestione e rendicontazione delle somme erogate dal Consiglio regionale ai relativi gruppi, per il periodo 2007-

2011. Successivamente veniva acquisita copia della sentenza n. 51 del 02.02.2022 con cui il Tribunale di Campobasso, nell'ambito del procedimento penale n. 4291/2012 RGNR, ha condannato l'odierno convenuto alla pena di anni tre di reclusione, lo ha dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, e lo ha condannato altresì al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile (Regione Molise), rinviandone l'integrale determinazione in separata sede, e alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla medesima parte civile, per essersi appropriato – in violazione dell'art. 314 c.p. – di circa € 242.000,00 erogati dalla Regione Molise quale rimborso delle spese di funzionamento del gruppo consiliare di appartenenza, omettendo di rendicontare o allegando documentazione non idonea alla rendicontazione (dichiarando altresì l'intervenuta prescrizione per le condotte poste in essere nel 2007, aventi ad oggetto spese per circa € 38.000,00). Con successiva nota del 30.6.2023, la Corte d'Appello di Campobasso trasmetteva la sentenza n. 219 del 27.4.2023 – divenuta irrevocabile a far data dal 27.6.2023 – con la quale, confermata la statuizione di primo grado quanto alla responsabilità penale per le condotte onde trattasi, la pena veniva rideterminata in mesi dieci di reclusione, stante l'accertato vincolo della continuazione con i reati accertati con la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 195/2022. Dall'esame della documentazione istruttoria è emerso che a fronte di quest'ultima pronuncia era stata emessa la sentenza n. 55/2023 con cui questa Sezione aveva condannato in altro giudizio, in cui l'odierno convenuto, per fatti inerenti al suo ruolo istituzionale di

Presidente del consiglio regionale, era stato condannato al risarcimento del danno all'immagine patito dalla Regione Molise. Ciò in quanto, "In qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio Regionale del Molise, nel periodo dal giugno 2009 al dicembre 2011, avendo per ragioni del suo Ufficio la disponibilità di denaro relativo a conti correnti Istituzionali, da utilizzare per fini e impieghi istituzionali, si appropriava di ingenti somme di denaro e comunque distraeva le predette dalla destinazione, mediante due differenti tipologie di "operazioni in uscita [...] sostanzialmente impiegando le somme stesse, quantificabili in complessivi circa 75.000 euro, ad uso direttamente e indirettamente personale e comunque utilizzando le medesime per finalità diverse ed estranee a quelle derivanti dal sistema costituzionale e normativo complessivo, connaturate e legate alla natura pubblica delle medesime".

La seconda notizia di danno (da cui origina il fascicolo istruttorio n. V2015/00200) è rappresentata, da un articolo di stampa apparso sul quotidiano "Primo Piano Molise" dell'8.05.2014, integrato dalla trasmissione da parte della predetta Procura penale, tra l'altro, di una richiesta di rinvio a giudizio formulata nell'ambito del procedimento penale n. 4291/2012 RGNR a carico del Picciano (acquisita al prot. n. 398 del 5.2.2015), relativa ai fatti da cui è derivata in seguito la condanna in sede penale culminata con la sentenza della Corte d'Appello poi, (sent. n. 219 del 27.04.2023), sopra richiamata.

Da ultimo, rileva la notizia di danno specifica e concreta relativa al fascicolo n. V2014/00177 concernente una serie di articoli di stampa

relativi al sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Campobasso in danno dell'odierno convenuto, cui faceva seguito la trasmissione da parte della procura penale del provvedimento di sequestro preventivo nell'ambito del più volte richiamato procedimento penale n. 4291/012 RGNR.

Il p.m. contabile, pertanto, premesso l'intervenuto giudicato sull'accertamento della penale responsabilità del convenuto in ordine alla illiceità delle spese sostenute quale capogruppo del Gruppo consiliare, (cfr. sentenza dalla Corte d'Appello n. 219 del 27.04.2023 divenuta irrevocabile per decorrenza dell'impugnazione il 27.06.2023) ha contestato il danno patrimoniale ammontante a euro 242.318,93, ed il danno all'immagine arrecato alla Regione Molise per euro 30.000,00, anche alla luce dell'effetto sospensivo della prescrizione dovuto alla costituzione di parte di civile nel processo penale da parte della Regione Molise.

Le spese illecite sono state analiticamente indicate nell'invito a dedurre, cui non ha fatto seguito attività preprocessuale dell'odierno convenuto, e poi confermate nell'atto di citazione attraverso il richiamo a precipuo allegato.

La requirente ha quindi ampiamente esposto i principi che regolano l'attività di rendicontazione dei gruppi consiliari regionali molisani, evidenziando l'attività dolosa del convenuto e fornendo altresì una analitica esposizione delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia di danno all'immagine, a suo avviso sussistente per via del significativo clamor fori che la vicenda

ha avuto sulla stampa locale, depositando atti al riguardo.

In ordine alla quantificazione del danno all'immagine, non ritendo applicabile l'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 190 del 2012, secondo il quale «*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*» ne ha richiesto la determinazione in via equitativa ritenendo a tal fine congruo l'importo di € 30.000,00.

Con memoria del 24 maggio 2024 si è costituito il convenuto formulando eccezione di inammissibilità ex art. 652 c.p.p. per *ne bis in idem* in relazione a condanna già disposta dalla sentenza penale valida agli effetti risarcitori civili ribadendo che se il ristoro sia stato già oggetto di pronunciamento innanzi ad una giurisdizione (nella specie quella penale con azione risarcitoria civile proposta e accordata), non potrebbe agirsi nuovamente innanzi a quella contabile.

Ha inoltre formulato una seconda eccezione di inammissibilità per effetto della asserita parcellizzazione e/o duplicazione del danno e/o *ne bis in idem* per identità dei fatti e della *causa petendi*, sostenendo al riguardo che una delle *notitiae damni* posta a fondamento della domanda risarcitoria per cui è causa sarebbe costituita da quella confluita nel fascicolo istruttorio "V2015/00200" che a sua volta avrebbe rappresentato il presupposto per l'instaurazione di un

precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 55/2023 di questa Sezione.

Ha inoltre eccepito la prescrizione dell'azione erariale, in quanto al momento della notifica dell'invito a dedurre era decorso il periodo quinquennale previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione erariale.

Nel merito, poi, ha contestato sia il *quantum* del danno erariale, sia quello del danno all'immagine. Invero, il danno erariale sarebbe stato calcolato solo ed esclusivamente prendendo quale riferimento il capo di imputazione, senza tener conto della circostanza che alcune delle voci di spesa contestate sarebbero in realtà riconducibili al regolare funzionamento del Gruppo consiliare.

In relazione alla sussistenza ed alla quantificazione del danno all'immagine osserva che la sua quantificazione sarebbe stata operata senza alcun criterio logico e comunque, con criterio diverso e di gran lunga superiore rispetto ad altri casi trattati dinanzi alla Corte dei conti. Inoltre, alla luce dell'andamento dei fatti considerati nel procedimento penale, non sarebbe stato intaccato il buon nome della Regione, essendo stato di contro il comportamento del convenuto ad essere stato additato come elemento connotato di disvalore.

In conclusione, ha richiesto l'inammissibilità della citazione, l'infondatezza nel merito della domanda e comunque la prescrizione, chiedendo pertanto il rigetto delle conclusioni ivi rassegnate, con le conseguenze di legge anche in ordine all'inefficacia del sequestro ai sensi dell'art. 78, co. 3, c.g.c ed in ordine alle spese di giudizio per le quali i difensori si dichiarano antistatari.

All'udienza dell'11 luglio 2024 sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero, e l'avv. Ernesto Sallese. Il requirente ed il difensore hanno insistito nelle censure, eccezioni e difese già rispettivamente dispiagate in atti, ai quali hanno fatto ampio riferimento, richiamandone le conclusioni e chiedendone l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

1. Pregiudizialmente, sono da respingere le eccezioni di inammissibilità proposte dal convenuto.

In primo luogo, è da vagliare l'eccezione di inammissibilità ex art. 652 c.p.p. per *ne bis in idem* in relazione alla condanna già disposta dalla sentenza penale valida agli effetti risarcitori civili.

Sostiene il convenuto che, nel caso di specie, l'azione contabile sarebbe stata esercitata pur in presenza di una pronuncia penale passata in giudicato, la quale, accogliendo la domanda della Regione Molise costituitasi parte civile, avrebbe già liquidato le poste di danno in questa sede pretese dalla procura contabile.

L'eccezione non può essere accolta.

Per consolidato principio giurisprudenziale, cui il collegio ritiene di non doversi discostare, la giurisdizione civile e quella contabile, anche quando hanno ad oggetto gli stessi fatti, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali (*ex multis* Cass. SS.UU. n. 19174/2020; Sezione giurisdizionale Lombardia n. 181/2020).

Da ciò consegue che la quantificazione del danno operata dal giudice penale non condiziona quella che può essere proposta in sede di giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte dei conti e che solo qualora in giudizio fosse documentato l'intero pagamento - cosa che nel caso di specie non risulta essere avvenuta - si avrebbe la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire del requirente contabile, limitatamente alla parte di somma effettivamente escussa (tra le tante: Cass. SS.UU. n. 8927/2014; Corte dei conti, SS.RR. n. 5/2016, Sez. I centrale appello n. 533/2017, Sez. giurisdizionale Lombardia n. 222/2016).

2. Parimenti destituita di fondamento si rivela l'eccezione di inammissibilità per via dell'asserita parcellizzazione della notizia di danno.

Sostiene al riguardo il convenuto che la domanda per cui è causa sarebbe determinerebbe una non consentita segmentazione processuale risolvendosi in un abuso del processo, in violazione degli artt. 88 cpc e 111 cost.

La tesi non convince.

Al riguardo è preliminarmente necessario chiarire che, a seguito della seconda notizia di danno (che ha originato il fascicolo istruttorio n. V2015/00200), ovvero quella con la quale la procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Campobasso trasmetteva la richiesta di archiviazione relativa al procedimento penale n. 4114/2014 R.G., la locale procura erariale acquisiva documentata conoscenza dell'esistenza di due distinti procedimenti penali allora pendenti

presso il Tribunale penale di Campobasso.

Il primo era quello relativo alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata nel procedimento penale RGNR n. 2552/2012, riguardante lo stesso convenuto per fatti inerenti al suo ruolo istituzionale di Presidente del consiglio regionale, successivamente conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 195/2022, passata in giudicato il 14.06.2022, cui ha fatto seguito la sentenza di condanna n. 55/2023 al risarcimento del danno all'immagine di questa Sezione;

il secondo era quello relativo alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 4291/2012 sempre a carico del PICCIANO successivamente conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello n. 219 del 27.04.2023 per cui si procede, invece, nell'odierno giudizio.

Ebbene, nessuna criticità può essere riscontrata nell'*iter* procedimentale seguito dalla procura erariale che ha legittimamente ritenuto di procedere, in prima battuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 195/2022 e, successivamente, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello n. 219 del 27.04.2023.

Al riguardo si rivela dirimente la eterogeneità dei fatti posti a fondamento delle due decisioni ed il diverso ruolo rivestito dall'odierno convenuto nei due contesti fattuali.

Ognuno dei giudizi di responsabilità introdotti, infatti, pur originando dalla medesima notizia di danno, ha avuto ad oggetto comportamenti diversi causativi di danno erariale ed ha riguardato il

PICCIANO a diverso titolo: nel primo caso in qualità di Presidente del consiglio regionale, nel secondo in qualità di responsabile della rendicontazione delle risorse assegnate per le esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari regionali.

Non si registra pertanto alcun aggravamento della posizione sostanziale e processuale del convenuto, né tanto meno una non consentita duplicazione delle richieste di danno, non trattandosi di una pluralità di iniziative giudiziarie successive nel tempo e collegate al medesimo rapporto, ma di procedimento avviato sulla base di elementi sopravvenuti rispetto al precedente ricorso e di diversi presupposti come tali non ostativi all'esame della domanda derivante da ingiustificata parcellizzazione del credito.

3. A non dissimili conclusioni si giunge in relazione all'eccezione di prescrizione, che risulta infondata in relazione ad entrambi le voci di danno, ed è da respingere.

Rileva, infatti, l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile della Regione Molise nel giudizio penale fino alla irrevocabilità della sentenza penale (v., da ultimo, su tale l'effetto interruttivo, C.d.c., Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, sent. n. 252/2023), che esclude l'invocato verificarsi del periodo prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'invito a dedurre.

4. Nel merito la domanda attorea è da accogliere in relazione al danno patrimoniale.

Per l'intervenuta definitiva condanna penale per il reato di

peculato del sig. PICCIANO consigliere regionale del Molise e capo del gruppo politico "Forza Italia" in seno allo stesso Consiglio, deve ritenersi accertata ex art. 651 c.p.p. la sua condotta appropriativa dell'importo di euro 242.318,93, pari al totale delle spese risultate non giustificate.

L'appropriazione di tale importo, parte delle somme erogate dal bilancio regionale per il funzionamento dell'indicato gruppo, rappresenta un evidente danno patrimoniale per la Regione Molise di cui il convenuto, in rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, deve rispondere per il suo illecito comportamento doloso.

Non meritevoli di positiva considerazione sono le argomentazioni difensive relative alla asserita finalizzazione di parte delle erogazioni regionali in parola al funzionamento del gruppo politico consiliare.

Oltre che infondata, la richiesta pare al Collegio generica ed indeterminata.

A fronte delle sentenze penali che, nell'individuare il profitto dell'accertato reato di peculato, lo riferiscono al totale della somma delle appropriazioni, non sono infatti in alcun modo dettagliate da parte del convenuto, neanche per categorie, le spese asseritamente ritenute regolari.

D'altra parte, la disciplina in materia di contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali si è conformata al principio secondo il quale sussiste danno erariale ogni qual volta il

soggetto percettore degli stessi ne disponga in modo diverso da quello programmato dalla legge, tanto da determinare uno sviamento delle risorse dallo scopo istituzionale.

Dagli obblighi che discendono dalla gestione di denaro pubblico, di cui si ha il dovere specifico di rendicontazione, deriva inoltre, sul piano processuale, la inversione dell'onere della prova, nel senso che al pubblico ministero contabile compete la mera dimostrazione che il convenuto abbia beneficiato di un contributo avente specifica finalizzazione, mentre al percettore incombe l'obbligo, non assolto nella fattispecie, di documentare che l'utilizzo delle risorse pubbliche sia avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato.

Né l'approvazione del rendiconto da parte degli organi regionali può in alcun modo impedire l'accertamento della responsabilità del consigliere interessato, o essere preclusiva della condanna risarcitoria la disposta confisca penale, avente diversa natura sanzionatoria (v. sul punto, tra le tante, C.d.c., Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, sent. n. 434/2022).

5. Benché se ne debba rivedere la quantificazione, anche il danno all'immagine è sussistente, rientrando il reato di peculato, accertato con sentenza definitiva, tra i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (v. art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78) ed essendo eloquente il disdoro patito dall'amministrazione per il risalto dell'attività illecita avutosi negli articoli depositati in atti.

Tenuto conto della natura e gravità dell'attività delittuosa, della qualità del soggetto coinvolto (consigliere regionale), della risonanza della vicenda, il danno richiesto nella domanda risarcitoria per la lesione dell'immagine subita dalla p.a. è da rideterminare equitativamente nella somma di euro 20.000,00.

6. Conclusivamente, il sig. Michele PICCIANO è condannato per i danni sopra precisati al pagamento in favore della Regione Molise della complessiva somma di euro 262.318,93 (242.318,93 euro per danno patrimoniale + 20.000,00 euro per danno all'immagine), con rivalutazione per le illegittime spese dalla data del loro pagamento (in mancanza di precisa conoscenza di tale data, dal 31 dicembre di ognuno degli anni interessati dalle condotte illecite) e per il danno all'immagine dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per il reato di peculato, e interessi legali sull'importo dovuto dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, condanna il sig. Michele PICCIANO al pagamento di euro 262.318,93 in favore della Regione Molise, con rivalutazione come indicato in motivazione e interessi legali sull'importo dovuto dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio in favore dello Stato che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del

Le spese di giudizio si liquidano in Euro 197,17 (centonovantasette/17)
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio dell'11
luglio 2024.

Il magistrato estensore

Il Presidente

Luigi di Marco

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 16 aprile 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*